

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato con l'intermediario un contratto di credito *revolving* soltanto perché il reale interessato (R.R.) era privo di carta di identità e codice fiscale italiano. Afferma di aver richiesto alla resistente, con pec del 2.10.2025, la cessione del contratto in favore di R.R., effettivo utilizzatore della linea di credito e pagatore delle rate.

Chiede che l'Arbitro accerti la cessione del contratto o, in subordine, che ne disponga la chiusura, con conseguente riapertura in favore di R.R., alle medesime condizioni e senza alcun costo; chiede, altresì, il risarcimento del danno.

L'intermediario, nel sottolineare la validità del contratto (sottoscritto da parte attrice tramite firma digitale), afferma che il ricorrente è tenuto ad adempiere l'obbligo di rimborso. A suo avviso, infatti, la valutazione del merito creditizio è stata effettuata nei confronti del ricorrente; peraltro, la richiesta di cambio intestazione dovrebbe provenire dall'interessato e non dal debitore.

Chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente chiede che l'Arbitro accerti – o, in subordine, disponga – la cessione di un contratto di credito *revolving* in favore di un terzo (R.R.), atteso che il ricorrente medesimo avrebbe stipulato il contratto soltanto perché, al momento della sottoscrizione, il terzo era privo del documento di riconoscimento.

La documentazione prodotta dalle parti consente invero di rilevare che l'addebito delle rate avviene sul conto corrente di R.R. Tale circostanza, tuttavia, non è dirimente.

Va infatti ribadito il costante orientamento arbitrale per il quale sussiste un «principio di generale insindacabilità delle scelte degli intermediari in merito all'erogazione o meno di un finanziamento, ferma restando la possibile valutazione della condotta sotto il profilo della trasparenza e della correttezza» (così Coll. Bari, decisione n. 10496/2024). Inoltre, la richiesta di variazione dovrebbe essere accettata dal creditore. La domanda avanzata dal ricorrente sembra infatti diretta a ottenere una cessione di debito che, com'è noto, richiede il consenso del creditore, atteso che per quest'ultimo assume rilievo la persona del debitore. Nel caso in esame, il Collegio non può in alcun modo censurare il comportamento della resistente nella vicenda *de qua*, poiché, correttamente, la valutazione del merito creditizio è stata a suo tempo effettuata nei confronti del ricorrente e l'intermediario ha escluso la modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE